

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2018.

Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014», che ha modificato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, con l'aggiunta dell'art. 5-bis;

Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto», stabilendo, al successivo comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante «Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della

gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, di emanazione del «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297», e in particolare l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto medesimo recante «Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi»;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della medesima legge 17 ottobre 1967, n. 977, ove si prevede che «Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»;

Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che riporta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, l'elenco delle lavorazioni e dei processi a cui è vietato adibire gli adolescenti;

Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno»;

Sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, nell'allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.

2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, indicate nell'allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispet-



to di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, e successive modificazioni.

3. L'elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it

Roma, 27 aprile 2018

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

ALLEGATO A

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

- a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
- b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
- c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
- d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
- e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
- f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
- g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
- h) il servizio di guardia notturna;
- i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
- l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
- m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
- n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

18A03385

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2018.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

